

REGOLAMENTO (CE) N. 1591/2001 DELLA COMMISSIONE
del 2 agosto 2001
recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone ⁽³⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) In considerazione delle fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale delle fibre, è opportuno disporre che la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato abbia luogo più volte al mese. Per agevolare la commercializzazione del cotone sul mercato mondiale occorre determinare il periodo di fissazione del suddetto prezzo, periodo nel corso del quale può essere presentata una domanda di aiuto, tenendo conto dei tempi necessari per un'efficace gestione del regime di aiuto.
- (2) In assenza di quotazioni e di offerte rappresentative per il cotone non sgranato, occorre stabilire il prezzo del mercato mondiale di tale prodotto in base al prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato. A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1051/2001 occorre fissare i coefficienti rappresentativi del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo del mercato mondiale preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato.
- (3) Per le offerte e le quotazioni prese in considerazione occorre stabilire gli adattamenti destinati a compensare le eventuali differenze rispetto alla qualità e alle condizioni di consegna con riferimento alle quali deve essere determinato il prezzo del mercato mondiale.
- (4) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1051/2001 è prevista una maggiorazione dell'importo dell'aiuto in presenza di determinate condizioni ed entro determinati massimali. Occorre fissare le modalità relative alla determinazione di tale maggiorazione. Tenendo conto degli adeguamenti e delle maggiorazioni da determinare, è opportuno disporre che l'importo dell'aiuto sia fissato dopo le suddette determinazioni e adattamenti ed entro un termine che consenta di versare il saldo dell'aiuto entro la fine della campagna di commercializzazione.
- (5) Per poter applicare l'aiuto ai corrispondenti quantitativi di cotone ammissibile in funzione del periodo preciso a cui si riferisce la domanda di aiuto per tali quantitativi, è opportuno precisare le modalità relative alla presenta-

zione della domanda di aiuto. Per evitare speculazioni nell'arco di un periodo caratterizzato da avvenimenti eccezionali ed improvvisi sul mercato mondiale delle fibre, è opportuno prevedere la facoltà di presentare una domanda di aiuto a condizioni ben precise nel corso del suddetto periodo.

- (6) Per verificare la quantità di cotone non sgranato comunitario entrato in ciascuna impresa di sgranatura, occorre prevedere un'adeguata misura di controllo. A tal fine è necessario stabilire le definizioni di partita e di entrata della partita nell'impresa di sgranatura e istituire l'obbligo di presentare una domanda di messa sotto controllo precisando le modalità relative alla presentazione di tale domanda. Per evitare che i produttori conservino quantitativi di cotone non sgranato per un periodo eccessivamente lungo, con il conseguente deterioramento della qualità del prodotto conservato in magazzino, è opportuno autorizzare lo Stato membro a stabilire un termine per la presentazione della domanda di messa sotto controllo precedente a quello previsto per la presentazione della domanda di aiuto. Per ragioni connesse alla corretta gestione amministrativa è opportuno disporre che la sgranatura sia effettuata entro un determinato termine.
- (7) È opportuno stabilire le modalità di calcolo e di versamento dell'anticipo dell'aiuto. Per garantire il pagamento o la trattenuta di determinati importi in caso di mancato rispetto di un determinato obbligo, appare opportuno subordinare il pagamento degli anticipi alla costituzione di una cauzione. Salvo deroga, le cauzioni sono subordinate al rispetto delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999 ⁽⁵⁾.
- (8) Tra le condizioni relative alla concessione dell'aiuto alle imprese che effettuano la sgranatura per conto proprio figura, in particolare, l'obbligo di versare al produttore un anticipo sul prezzo minimo. È opportuno precisare le modalità di calcolo e di versamento dell'anticipo del prezzo minimo da versare al produttore.
- (9) Per controllare la veridicità dell'origine del cotone oggetto delle domande di aiuto è necessario poter identificare le superfici coltivate a cotone attraverso il sistema di identificazione delle particelle agricole previsto dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 495/2001 della Commissione ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ GU L 291 del 19.11.1979, pag. 174.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 240 del 10.9.1999, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 72 del 14.3.2001, pag. 6.